

Art 15 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

La disposizione intende riconoscere un'indennità pari a € 1000,00 a favore della categoria di lavoratori già esistente nel decreto-legge 104 che presentano determinati requisiti.

E' necessario sottolineare il mancato riconoscimento del menzionato importo nel caso in cui il lavoratore è titolare di NASPI (prorogata per almeno due mesi attraverso la corresponsione di mensilità aggiuntive); l'indennità di disoccupazione escluderebbe i beneficiari dall'indennità in oggetto.

Pertanto, i lavoratori che hanno raggiunto il requisito delle trenta giornate lavorative ed hanno inoltrato la domanda di disoccupazione sono esclusi da tale misura che si ritiene possa essere maggiore rispetto all'importo della NASPI spettante ; essa, infatti, corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni e , a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, è sottoposta ad una riduzione del 3% per ciascun mese.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha specificato che l'importo delle ulteriori mensilità aggiuntive (proroga) sia di NASPI che di DIS-COLL è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria; vista la riduzione operante sull'importo dell'indennità di disoccupazione a seguito di mensilità già percepite, i titolari di NASPI potrebbero vedersi erogate mensilità di NASPI, su cui pagano fra le altre cose l'IRPEF, inferiori all'importo della misura prevista nel caso in cui non venisse erogata una ulteriore prestazione economica per differenza dagli € 1000,00.

Lo stesso criterio si applica per i casi in cui (negli altri commi della norma) fosse prevista la non titolarità di NASPI per il requisito utile all'erogazione.

Art. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

In riferimento ai lavoratori sportivi si fa una stima prudenziale di 155.000 soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito per compensi di cui all'art.67, lettera m) del TUIR.

Il comma 5 ha introdotto una norma di interpretazione autentica chiarendo che devono considerarsi <<cessati a causa dell'emergenza epidemiologica>> anche i rapporti di collaborazione sportiva interrotti alla data del 31 Maggio 2020 , che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17 mila soggetti).

Va da sé che, a seguito alla riapertura della attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche a seguito della eliminazione delle restrizioni, ci siano stati rinnovi dei contratti di collaborazione sportiva ad inizio stagione e che il requisito del mancato rinnovo non consentirebbe ad una ampia platea dei collaboratori il riconoscimento della misura prevista.